

N. 1/2021 R.G. Fall.

TRIBUNALE DI VERBANIA

DECRETO DI OMOLOGAZIONE EX ART. 12 L 3/2012

Il Giudice Designato, dott. Claudio Michelucci

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.3.2022

- vista la proposta rettificata di accordo di composizione della crisi ex l. 3/2012 depositata in data 5.1.2022 da **Vicario Mauro** (cf VCRMRA68M17B019T), nato a Borgomanero il 17.08.1968, residente in Cesara Via Monsignor Garga n. 32;
- richiamato il decreto emesso in data 14.1.2022 con cui, richiamato il precedente provvedimento in data 17.9.2021 circa la non assoggettabilità a procedure concorsuali di VICARIO Mauro e rilevata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012, è stata fissata udienza ex art. 10 l. 3/2012 per il giorno 11.3.2022;
- rilevato che non è emersa l'esistenza di atti in frode ai creditori;
- considerato che l'Organismo di Composizione della Crisi nel corso della suddetta udienza ha dato atto della comunicazione della proposta e della fissazione della suddetta udienza ai creditori ai fini dell'espressione del diritto di voto;
- considerato che l'accordo è stato approvato da un percentuale superiore al 60% dei creditori aventi diritto al voto e precisamente pari al 71,97%;
- considerato quanto al voto negativo espresso da Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti che lo stesso si fonda sulla pretesa infalciabilità del credito vantato attesa la necessità di equilibrio finanziario della gestione dell'ente e quindi tra entrate contributive e prestazioni pensionistiche oltre che per la natura indisponibile del rapporto previdenziale;
- rilevato che, viceversa, ai sensi dell'art. 7 comma 1 l.3/2012, anche i crediti di enti gestori di forme di previdenza devono ritenersi falciabili alle condizioni previste dal medesimo articolo e, nella specie, non è stata contestata la maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, come attestata dall'O.C.C.;
- considerato che l'Organismo di Composizione della Crisi ha trasmesso in data 1.3.2022 a tutti i creditori la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento delle maggioranze e che nessuno dei creditori ha proposto opposizione nel termine di cui all'art. 12 l. 3/2012;
- considerato che non sono sorte contestazione neppure in relazione all'effettivo ammontare dei crediti come anche in ordine alla loro graduazione;
- considerato che l'Organismo di Composizione della Crisi ha trasmesso in data 10.3.2022 attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;
- considerato che il Gestore della Crisi ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità dell'accordo, con argomentare logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede;
- rilevato che non è stata richiesta la nomina di un Liquidatore giudiziale;

P.Q.M.

Omologa la proposta di accordo di composizione della crisi depositata in data 5.1.2022 da VICARIO Mauro.

Dispone che l'OCC nominato, Avv. Luigi Trovatelli, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando immediatamente ai creditori e al GD eventuali irregolarità.

Dispone che del presente decreto sia data pubblicità mediante:

- pubblicazione sul sito del Tribunale.



Dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10, co. 2, L. n. 3/2012 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente e al Gestore della Crisi nominato.

Verbania, 15.4.2022

Il Giudice
Claudio Michelucci

